



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 62 DEL 24-06-2019

Reg. generale n. 115 del 24-06-2019

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CONCERTO D'ESTATE DELL'ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE CITTA' DI TREIA
--

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Vista la nota dell'Associazione banda musicale Città di Treia, assunta al prot. n. 11.600 del 18/06/2019, con la quale, in occasione del "Concerto d'Estate" in programma per domenica 30/06/2019 in Piazza Piave, chiede l'interdizione del traffico veicolare durante lo svolgimento della manifestazione;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 7 del 18 giugno 2019 "Istituzione della zona traffico limitato nel centro storico di Treia dal giorno 30 giugno 2019 al 25 luglio 2019 e dal 5 agosto 2019 al 31 agosto 2019";

Richiamata l'Ordinanza n.60/113 del 20.06.2019 ""Istituzione della zona traffico limitato nel centro storico di Treia dal giorno 30 giugno 2019 al 25 luglio 2019 e dal 5 agosto 2019 al 31 agosto 2019";

Ritenuto, nella circostanza, la necessità di regolamentare il traffico e la sosta secondo criteri conformi allo svolgimento dell'iniziativa programmata;

Visti gli articoli 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992;

Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il decreto sindacale n. 2 del 28 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il decreto sindacale n. 3 del 28 maggio 2019 "Direttive per la sostituzione dei

responsabili di settore assenti per malattia o congedo”;

ORDINA

Domenica 30/06/2019:

- a) dalle ore 18:00 alle ore 24:00 il divieto di sosta in Piazza Piave;**
- b) dalle ore 18:00 alle ore 20:30 il divieto di transito in Via Lanzi, Piazza Piave, con esclusione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di alcuni mezzi dell'organizzazione.**

All'inottemperanza dei divieti di sosta sopra prescritti conseguirà la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Il Comando di Polizia Municipale si riserva la facoltà di modificare e limitare l'operatività dei divieti e delle prescrizioni sopra impartiti in relazione alle esigenze contingibili del momento.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Al Comando Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della strada.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile V Settore f.f.
Dott.ssa Liliana Palmieri